

ALLEGATO B

CRITERI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DIRETTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NONCHE' DELLA CULTURA DI PACE E DI SOLIDARIETA'

Legge provinciale n. 5 del 19 marzo 1991

1. Ambito di applicazione

La Legge Provinciale n. 5 del 19 marzo 1991 „Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà” prevede, all'art. 2, comma 1, il sostegno di interventi diretti. Gli interventi vengono approvati tramite apposita deliberazione della Giunta provinciale. Il sostegno può essere in forma di mezzi finanziari, di prestazione di servizi e/o di apporto di beni e tende alla realizzazione di progetti e programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 della citata legge.

Gli interventi diretti possono rientrare nelle seguenti due tipologie:

1. progetti e programmi di cooperazione allo sviluppo e di tutela delle minoranze linguistiche e culturali;
2. progetti e programmi di informazione ed educazione allo sviluppo.

I presenti criteri non disciplinano i progetti di emergenza di cui all'art. 3 della legge provinciale n. 5 del 19 marzo 1991.

I casi in cui possono essere sostenuti, tramite apposita deliberazione della Giunta provinciale, i suddetti interventi diretti, sono i seguenti:

- a) progetti e programmi realizzati dalla Provincia autonoma di Bolzano in collaborazione con altri partner pubblici provinciali, statali o europei;
- b) progetti e programmi realizzati dalla Provincia autonoma di Bolzano in collaborazione con Organizzazioni internazionali e con Organizzazioni non governative (ONG) nazionali o internazionali;
- c) progetti e programmi realizzati dalla Provincia autonoma di Bolzano in collaborazione con istituzioni statali o locali nel paese beneficiario e/o con organizzazioni, raggruppamenti o singole persone attive nel paese beneficiario e che contribuiscono allo sviluppo dei relativi territori;
- d) progetti e programmi che richiedono la messa in rete ed il coordinamento di più partner;
- e) programmi pluriennali;
- f) programmi integrati che contribuiscono allo sviluppo di una particolare area di intervento e/o di un particolare gruppo di beneficiari o che promuovono partenariati sostenibili e duraturi;
- g) progetti e programmi per la cui preparazione e realizzazione sono determinanti specifiche competenze tecniche a disposizione dei settori di attività dell'amministrazione provinciale.

2. Interventi diretti nel settore della cooperazione allo sviluppo e di tutela delle minoranze linguistiche e culturali

2.1 Settori di intervento

Nell'ambito degli interventi diretti vengono sostenuti progetti e programmi che tendono al miglioramento continuo delle condizioni di vita della popolazione beneficiaria e che promuovono quindi lo sviluppo economico, socio - sanitario e culturale del paese o dell'area che beneficia dell'intervento.

2.2 In particolare vengono sostenuti progetti e programmi che:

- a) promuovono lo sviluppo delle risorse umane mediante l'educazione di base, la formazione e l'attività di consulenza;
- b) promuovono lo sviluppo dei servizi sanitari e sociali;
- c) promuovono attività produttrici di reddito (appoggio a microimprese, cooperative agricole, ecc.) e aumentano quindi la capacità di autoaiuto dei beneficiari;
- d) rafforzano le strutture democratiche e la crescita della società civile rendendo altresì il gruppo beneficiario partecipe alla pianificazione e alla realizzazione dei progetti in un ottica di partenariato;
- e) tengono conto di aspetti qualificanti dello sviluppo, individuati in sede internazionale, come: tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, donna e sviluppo, comunicazione sociale ed informazione, sviluppo partecipato, rafforzamento delle capacità istituzionali, "good governance", sostegno alle capacità imprenditoriali;
- f) promuovono la protezione dell'ambiente ed il risanamento ambientale;
- g) sono volti alla tutela delle minoranze linguistiche e culturali, nonché dei diritti umani;
- h) prevedono azioni socioeconomiche intese ad assistere il rientro ed il reinserimento nel paese d'origine di emigrati o rifugiati.

2.3 Aree di intervento

2.3.1 Le aree di intervento vengono determinate dal programma annuale della cooperazione allo sviluppo della Provincia autonoma di Bolzano e/o dalle deliberazioni della Giunta provinciale che integrano il suddetto programma.

2.3.2 I paesi selezionati da parte del Ministero degli Affari Esteri italiano, dall'Unione Europea e dalle Agenzie internazionali dell'ONU per i programmi di sviluppo umano sulla base dell'approccio di cooperazione decentrata rientrano altresì tra le aree d'intervento qualora la Provincia autonoma di Bolzano decida di aderire a tali programmi.

2.3.3 Le aree d'intervento relative ai progetti e programmi di tutela delle minoranze linguistiche e culturali sono quelle aree in cui risiedono minoranze etniche, linguistiche o culturali che abbisognano di una particolare tutela e di un particolare sostegno. Tali aree di intervento non soggiacciono a nessuna limitazione geografica.

2.3.4 I progetti e programmi di tutela delle minoranze linguistiche e culturali devono tendere allo sviluppo economico, sociale e culturale dell'intera area in cui risiede la minoranza.

2.3.5 Per quanto compatibile, valgono, per i progetti e programmi di tutela delle minoranze linguistiche e culturali gli stessi criteri previsti per i progetti e programmi di sviluppo diretti.

2.4 Elaborazione e individuazione dei progetti e dei programmi

L'elaborazione delle proposte progettuali e di programma può essere effettuata dal competente ufficio provinciale e/o da uno o più partner di progetto e la relativa presentazione non è legata a nessun termine. I progetti e i programmi vengono valutati dal competente ufficio provinciale e sottoposti alla Giunta provinciale per la relativa approvazione. Per la valutazione e/o la realizzazione dei progetti e dei programmi l'amministrazione provinciale può istituire appositi gruppi di esperti. Gli interventi diretti approvati dalla Giunta provinciale saranno sottoposti annualmente al Comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo, nell'ambito del programma di cooperazione annuale della Provincia autonoma di Bolzano.

2.5 Realizzazione e finanziamento dei progetti e programmi

2.5.1 Per la realizzazione dei progetti e programmi diretti la Provincia autonoma di Bolzano può affidarsi ad un partner e/o realizzare le attività direttamente.

2.5.2 Gli obblighi della Provincia e del partner di progetto sono regolati da una convenzione, la quale definisce le attività del progetto/programma che il partner deve realizzare, l'importo corrisposto dalla Provincia, le modalità di pagamento e di rendicontazione così come ogni altro aspetto rilevante.

2.5.3 Nel caso in cui il finanziamento avvenga tramite la diretta assunzione da parte della Provincia dei costi di progetto/programma, la Giunta provinciale incarica un/a coordinatore/trice, il/la quale è responsabile delle attività del progetto nonché della gestione dei fondi del progetto/programma, in accordo con il competente ufficio provinciale e il partner in loco.

2.5.4 Nel caso di acquisto di beni e servizi deve essere tenuto in considerazione che nel settore della cooperazione allo sviluppo l'acquisto in loco è una procedura consigliata, soprattutto nei casi in cui questo comporti un aumento dell'offerta di lavoro, un'attivazione dei mercati locali ed un incremento della qualità della vita della comunità locale.

2.5.5 Il finanziamento dei progetti e programmi diretti è determinato tramite apposita deliberazione della Giunta provinciale, la quale determina anche l'eventuale contributo proprio, tramite l'apporto di mezzi finanziari e/o beni e/o prestazioni quantificabili. La forma e l'entità del contributo proprio devono essere precisate nel progetto/programma. La Provincia può partecipare a progetti più ampi o a programmi pluriennali; in questi casi il finanziamento della Provincia nell'ambito dei costi complessivi è determinato di volta in volta.

2.5.6 Nel caso in cui venga determinato un contributo proprio e questo sia apportato in forma di valorizzazione di una prestazione, questa deve essere quantificata con riferimento al numero delle persone impiegate ed alle tariffe giornaliere o orarie calcolate. Nel caso di personale locale devono essere specificate le modalità di calcolo dei relativi costi, che dovranno essere in linea con i parametri in uso nei paesi beneficiari. Nel caso di personale inviato in loco, per esigenze che richiedono competenze particolari non reperibili nell'area d'intervento, devono essere specificate le modalità di calcolo dei relativi costi. Nel caso in cui il contributo proprio consista nella valorizzazione di beni, si applica il principio del riconoscimento del valore di utilizzo nel periodo di riferimento, precisandone il metodo seguito per calcolare detto valore, che comunque non potrà superare quello corrente sul mercato locale.

2.6 Spese degli interventi

2.6.1 Nel piano finanziario del progetto/programma sono ammesse esclusivamente le spese necessarie alla realizzazione degli interventi e per le quali può essere fornita adeguata documentazione.

2.6.2 Le seguenti voci di spesa non sono ammissibili:

- a) spese che abbiano per oggetto la costruzione, l'arredo e la conduzione di strutture religiose ed ecclesiastiche, le quali si dedichino esclusivamente ad attività spirituali e pastorali; fanno eccezione quegli edifici di culto, che rappresentano un luogo di identificazione culturale e che devono essere protetti come monumenti;
- b) spese di trasporto di indumenti e alimentari;
- c) analogamente non vengono finanziati gli acquisti di beni di lusso, impianti di alta tecnologia per i quali non si può garantire la manutenzione, stipendi di insegnanti, a meno che non si tratti di un progetto unico, il cui finanziamento e la cui continuità siano garantiti anche dopo il termine del progetto da istituzioni del paese beneficiario;
- d) non vengono ammesse al finanziamento iniziative la cui utilità non vada a beneficio, né direttamente, né indirettamente di una comunità, bensì di un singolo.

2.7 Realizzazione degli interventi

2.7.1 Modalità di erogazione del finanziamento

- a) La liquidazione del finanziamento concesso per l'intervento diretto avviene in una o più rate, secondo quanto stabilito dalla relativa convenzione stipulata con il partner di progetto. La prima rata può essere liquidata in seguito alla presentazione di una nota spese, la quale comprende una dichiarazione dell'avvenuto inizio delle attività di progetto nonché una lista dei costi da sostenersi con la prima rata. La determinazione della misura massima avviene conformemente a quella prevista dalla L.P. n. 5 del 19 marzo 1991.
- b) Nel caso di assunzione diretta dei costi di progetto la Provincia autonoma di Bolzano può procedere tramite l'apertura nel paese beneficiario di propri conti correnti dedicati al progetto/programma. I movimenti dei conti correnti possono essere effettuati esclusivamente da persone appositamente incaricate dalla Provincia
- c) La liquidazione dei restanti importi può avvenire in una o più rate. In ogni caso a conclusione del progetto/programma deve essere presentata una relazione e il rendiconto finale. Quest'ultimo deve riportare analiticamente le varie voci di spesa, per le quali devono essere presentati idonei documenti di spesa limitatamente all'ammontare del finanziamento concesso dalla Provincia, corredati da una traduzione in lingua tedesca, italiana, inglese, francese o spagnola, nel caso in cui gli stessi non fossero presentati nelle citate lingue.
- d) Le fatture e/o la documentazione di spesa devono essere intestate al partner di progetto o alle persone incaricate della realizzazione del progetto. La fattura o il documento di spesa quietanziati devono contenere la data di emissione, la descrizione e l'indirizzo di chi l'ha rilasciato, l'oggetto della prestazione, il prezzo e la quantità/misura della merce/prestazione, nonché l'indicazione "Progetto della Provincia autonoma di Bolzano - convenzione n. .../anno".
- e) Per la rendicontazione del finanziamento concesso dalla Provincia va prodotta da parte del partner del progetto/programma documentazione di spesa in originale. In casi eccezionali in cui il paese beneficiario dispone di una legislazione che prevede la conservazione delle fatture nel paese, la documentazione è ritenuta valida ancorché prodotta in copia notarile autenticata, corredata da una dichiarazione sostitutiva

dell'atto di notorietà che attesti sia i motivi per cui non è stato possibile produrre la documentazione originale, sia la conformità della documentazione presentata. In casi invece in cui le fatture risultano irreperibili a causa di forza maggiore, senza concorso di colpa, deve essere presentata da parte del proponente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da cui risulta la destinazione dei fondi a cui deve essere allegata una seconda, autenticata, del partner locale, in cui si attesti che i fondi sono stati impiegati per la realizzazione delle attività previste dal progetto.

2.7.2 Controllo contabile tramite Auditing

Qualora i progetti o programmi siano attuati tramite agenzie o organizzazioni delle Nazioni Unite la suddetta documentazione contabile può essere sostituita da relativi audit. Qualora l'Ufficio lo ritenga necessario, può comunque chiedere di aver visione della relativa documentazione di spesa. Ciò vale altresì per gli interventi straordinari ai sensi dell'art. 3 della LP n. 5/1991.

2.7.3 Stipula, modifica e revoca della convenzione

- a) Nel caso in cui uno o più partner di progetto partecipino in maniera determinante alla pianificazione e realizzazione di un intervento si procede alla stipula di una convenzione. I progetti e i programmi dovranno essere realizzati secondo quanto definito nella convenzione.
- b) Il rendiconto finale deve attenersi al preventivo di spesa: le variazioni delle voci di spesa entro il 15% degli importi preventivati e nell'ambito del finanziamento concesso, non richiedono alcuna autorizzazione da parte dell'ufficio competente.
- c) Eventuali richieste di modifica del progetto o del programma o di proroga del termine di realizzazione dell'intervento previsto dalla convenzione. Non sono ammesse modifiche degli obiettivi, dei beneficiari e dell'importo concesso. La relativa richiesta di variazione va presentata alla Provincia dal partner del progetto/programma, prima della sua esecuzione, con lettera indirizzata all'ufficio provinciale competente, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida per la relazione finale e per la rendicontazione.
- d) Si applica l'obbligo della restituzione degli importi non rendicontati, qualora la risoluzione della convenzione avvenga per cause di forza maggiore.
- e) L'inosservanza da parte del partner delle clausole indicate nella convenzione oppure la presenza di cause ritenute ostanti al completamento dell'intervento, possono comportare restituzione degli importi erogati dalla Provincia ed il diritto da parte dell'ente provinciale di richiedere un risarcimento per danni finanziari causati da comportamenti che abbiano configurato grave inosservanza della convenzione.
- f) Trascorso il termine di due anni dall'assegnazione del finanziamento senza che la liquidazione dello stesso sia stata richiesta per causa riconducibile al partner (p.e. inerzia, ritardo, impossibilità di realizzazione del progetto), si dispone la revoca del finanziamento. Per gravi e motivate ragioni, su richiesta dell'ente o del singolo beneficiario, l'ufficio competente può concedere su istanza del beneficiario una proroga fino ad un ulteriore anno, trascorso il quale il beneficio è revocato.

3. Iniziative dirette di informazione ed educazione allo sviluppo

L'attività di informazione ed educazione allo sviluppo dovrebbe contribuire a valorizzare, nell'ambito della politica allo sviluppo e della cooperazione allo sviluppo, le risorse della nostra società civile. Quest'attività ha come principale obiettivo l'intensificarsi degli scambi tra le istituzioni pubbliche e private, i rappresentanti di categoria, i media, l'economia, la

scienza, gli istituti di formazione così come molti singoli cittadini, sui temi legati allo sviluppo. La comunicazione con i partner nei paesi in via di sviluppo assume un ruolo centrale.

3.1 Settori di intervento

3.1.1 Possono essere trattate, nell'ambito di un approccio integrato, le seguenti tematiche:

- a) riduzione della povertà/dello svantaggio sociale,
- b) pace/sicurezza degli uomini,
- c) ambiente e sviluppo sostenibile,
- d) incontro di culture,
- e) diritti umani e diritti delle minoranze.

3.1.2 In concreto possono essere finanziate le iniziative che dal punto di vista del contenuto, soddisfano una o più delle seguenti esigenze:

- a) rendere visibili le relazioni globali e gli squilibri strutturali tra il „Nord“ ed il „Sud“, anche all'interno degli stessi paesi in via di sviluppo e in transizione, mettendone in evidenza gli interessi comuni;
- b) far comprendere meglio i processi di globalizzazione in Europa e nei paesi in via di sviluppo o in transizione;
- c) sostenere la pace come un valore globale, evidenziare le interconnessioni tra povertà, violenza e migrazione;
- d) mostrare la relazione tra il degrado ambientale e la povertà ed indicare le strategie dello sviluppo sostenibile;
- e) dedicare particolare attenzione agli scambi con le popolazioni dei paesi in via di sviluppo e in transizione ed in generale promuovere l'incontro tra diverse culture;
- f) contribuire all'eliminazione dei pregiudizi e del razzismo nei confronti degli stranieri e di altre culture;
- g) favorire lo sviluppo di un'immagine positiva dei paesi in via di sviluppo ed in transizione tra l'opinione pubblica,
- h) evidenziare le diverse forme di scambi commerciali, in particolar modo il commercio equo e solidale;
- i) contribuire all'uguaglianza tra uomini e donne;
- j) contribuire al perfezionamento della capacità di concepire e realizzare progetti di sviluppo da parte delle organizzazioni/singoli proponenti;

e che dal punto di vista metodologico soddisfano uno o più dei seguenti requisiti:

- k) avere grande ricaduta sull'opinione pubblica;
- l) promuovere l'attività di politica allo sviluppo con nuovi gruppi di beneficiari, soprattutto tra i detentori del potere decisionale nel campo della politica e dell'economia e tra i media;
- m) assicurare effetti sinergici attraverso la promozione e creazione di legami tra i progetti, e la collaborazione con altri settori di attività (diritti umani, cultura, sociale, ambiente).

3.2 Elaborazione e valutazione delle iniziative

Per quanto concerne l'elaborazione e valutazione delle iniziative d'informazione ed educazione allo sviluppo si fa riferimento al punto 2.4 dei presenti criteri.

3.3. Finanziamento e realizzazione delle iniziative della Provincia autonoma di Bolzano

Per quanto concerne la realizzazione ed il finanziamento delle iniziative di informazione ed educazione allo sviluppo la Giunta provinciale può affidare l'attività ad un partner di progetto e/o realizzare l'attività in proprio nome e proprio conto. Per quanto applicabili, valgono le disposizioni di cui ai punti 2.5 e 2.7.

3.4 Costi delle iniziative

Nel piano finanziario delle iniziative d'informazione ed educazione allo sviluppo sono ammesse esclusivamente le spese necessarie alla realizzazione delle iniziative per le quali può essere fornita adeguata documentazione.